Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 ottobre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024. Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1950.

Piastrine di contrassegno dell'imposta sui cani per l'anno 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769 e con la legge di conversione del 13 gennaio 1938, n. 20, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La piastrina metallica comprovante il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1951 è di metallo laminato leggero a forma eptagonale irregolare di cui cinque lati di mm. 10 e due lati di mm. 20; ha un foro nel lato superiore entro il quale è applicato un fermaglio che deve servire per attaccarla al collare del cane.

La piastrina ha la seguente dicitura:

a) 1951;
b) nominativo del Comune;
c) imposta cani;

d) la indicazione della categoria o quella di « esente »;

e) numero progressivo per ciascuna delle tre categorie previste dall'art. 131 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e per i cani esenti ai sensi dell'art. 133 del testo unico medesimo.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 20 per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci, 5 Firenze, indicando il numero di piastrine occorrenti per cascuna categoria e provvedendo, contemporaneamente ad inviare l'ammontare del prezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1950

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

(4322)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1950.

Approvazione delle tabelle di ripartizione dei Comuni della provincia di Chieti ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale del 14 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1942, registro Finanze n. 26, foglio n. 111, con il quale veniva attivato il Nuovo catasto terreni in alcuni Comuni dei distretti d'imposte di Lanciano ed Ortona tutti in provincia di Chieti;

Visto il decreto Ministeriale del 4 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1950, registro Finanze n. 9, foglio n. 124, con il quale viene attivato il Nuovo catasto terreni in alcuni Comuni del distretto d'imposte di Lanciano tutti in provincia di Chieti;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Chieti predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Chieti, competente per territorio, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del Nuovo catasto terreni;

Considerato che nei rimanenti Comuni della provincia le operazioni di formazione del Nuovo catasto terreni sono in stato avanzato;

Riconosciuta la opportunità di ripartire in cinque gruppi i Comuni della provincia di Chieti allo scopo di stabilire i turni di verificazione quinquennale;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Chieti indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Chieti in cinque gruppi e l'anno in cui a cominciare dal 1950 deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1950
Registro Finanze n. 20, foglio n. 112. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Chieti agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di CHIETI

1) San Giovanni Teatino
2) Torrevecchia-Teatina
3) Chieti
4) Ripa-Teatina
5) Casalincontrada
6) Bucchianico
7) Villamagna
8) Roccamontepiano
9) Fara Filiorum Petri
10) Casacanditella
11) San Martino sulla Marruccina
12) Pretoro
13) Rapino
14) Guardiagrele
15) Pennapiedimonte

Distretto di CASOLI

1) Palombaro
2) Fara San Martino
3) Civitella Messer Raimondo
4) Lama de' Peligni
5) Taranta Peligna
6) Palena
7) Lettopalena

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di CHIETI

1) Francavilla al Mare
2) Miglianico
3) Tollo
4) Giuliano-Teatino
5) Vacri
6) Ari
7) Filetto

Distretto di ORTONA

1) Ortona
2) Crecchio
3) Canosa-Sannita
4) Arielli
5) Poggiofiorito

Distretto di LANCIANO

1) Orsogna

Distretto di CASOLI

1) Casoli
2) Gessopalena
3) Colledimacine
4) Montenerodomo
5) Torricella Peligna

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1952)

Distretto di LANCIANO

1) San Vito Chietino
2) Treglio
3) Rocca San Giovanni
4) Fossacesia
5) Santa Maria Imbaro
6) Mozzagrogna
7) Lanciano
8) Frisa
9) Castel Frentano
10) Sant'Eusanio del Sangro

Distretto di CASOLI

1) Altino
2) Roccascalegna
3) Pennadomo

Distretto di ATESSA

1) Perano
2) Archi
3) Bomba

Distretto di VILLA SANTA MARIA

1) Colledimezzo
2) Villa Santa Maria
3) Buonanotte
4) Montelapiano
5) Borrello
6) Civitaluparella
7) Quadri
8) Pizzoferrato
9) Gamberale
10) Monteferrante
11) Roio del Sangro
12) Rosello

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1953)

Distretto di VASTO

1) Torino di Sangro
2) Villalfonsina
3) Casalbordino
4) Pollutri
5) Scerni

Distretto di ATESSA

1) Paglieta
2) Atessa
3) Casalanguida
4) Gissi
5) Carpineto Sinello
6) Guilmi
7) Tornareccio
8) Montazzoli

Distretto di CELENZA SUL TRIGNO

1) Roccaspinalveti
2) Fraine
3) Castiglione Messer Marino

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1954)

Distretto di VASTO

1) Vasto
2) Monteodorisio
3) San Salvo
4) Cupello
5) Lentella
6) Fresagrandinaria
7) San Buono
8) Liscia

Distretto di CELENZA SUL TRIGNO

1) Palmoli
2) Dogliola
3) Tufillo
4) Carunchio
5) Torrebruna
6) Celenza sul Trigno
7) San Giovanni Lipioni
8) Castelguidone
9) Schiavi di Abruzzo

Distretto di ATESSA

1) Furci

Roma, addì 3 agosto 1950

Il Ministro: VANONI

(4307)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1950.
Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, numero 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 25 maggio 1950;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Seta tratta greggia bianca o gialla, e seta toussah.	Per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine) e/o per essere confezionate in bobine e simili (concessione decorrente dal 18 giugno 1950)	kg. 100	6 mesi
2. Resine sintetiche speciali (cloruro di polivinile)	Per essere impiegate, come materiale isolante, nella fabbricazione di cavi e conduttori elettrici	kg. 100	1 anno
3. Acciaio in fili, ricoperti con lamine di rame (copperweld)	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici	kg. 100	2 anni
4. Filati di cotone, misuranti più di mtl. 20.000 per ½ kg.	Per la fabbricazione di tessuto di puro cotone « popeline » finissimo (concessione decorrente dal 20 aprile 1950).	kg. 50	1 anno
5. Malto	Per la fabbricazione della birra (concessione decorrente dal 18 giugno 1950).	kg. 100	1 anno

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1950
Registro Finanze n. 21, foglio n. 191. — BENNATI

(4323)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di una area di terreno dal comune di Isola del Gran Sasso (Teramo).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 settembre 1950, numero 60962/24005.78, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia viene autorizzata ad accettare dal comune di Isola del Gran Sasso (Teramo) la donazione di un'area di terreno sita in detto Comune, località « Largo Tiratoio », della superficie di mq. 420, corrispondente alla particella 246 per mq. 120 ed alla particella 22 per mq 300, del foglio 20, partita 341/5064 del nuovo catasto terreni del Comune in parola. Tale area di terreno sarà destinata alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4263)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Accatino Paolo di Giuseppe, già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 323-AL.

(4309)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fortunato Alberto, già esercente in Milano.
Tali marchi recavano il n. 334-MI.

(4310)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Moraglione Massimo di Pietro, già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 235-AL.

(4311)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5821 del 6 ottobre 1950, il dott. Giulio Paganetti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(4314)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 25 agosto 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 ottobre 1950, la intestazione del decreto stesso « Istituzione dell'Ufficio conti correnti in *Reggio Emilia* » deve invece leggersi in « *Reggio Calabria* », come risulta nelle premesse e nel dispositivo di detto provvedimento.

(4344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 184

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 ottobre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	642,82	143 —
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,85	142,90
» Milano	624,82	143,05
» Napoli	624,70	142,95
» Palermo	624,80	143 —
» Roma	624,82	143 —
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,82	142,95
» Venezia	624,825	143 —

Media dei titoli del 12 ottobre 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,025
Id. 3,50 % 1902	72,40
Id. 3 % lordo	46,20
Id. 5 % 1935	100,175
Redimibile 3,50 % 1934	74,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,80
Id. 5 % 1936	94,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,875
Id. 5 % convertiti 1951	100,35
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 ottobre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 143,02

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Reggio Calabria (località Giunchi).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 settembre 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 692,77, sita nella spiaggia di Reggio Calabria (località Giunchi), facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 124, particella 1 del Comune omonimo.

(4316)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici di Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 49727/12106/2.16.18/1.3.1 in data 20 dicembre 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a dieci posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Considerato che sei dei suddetti dieci posti sono già stati messi a concorso con decreto Ministeriale 10 agosto 1950 per i laureati in fisica ed i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale sottosezione meccanica e sottosezione elettrotecnica;

Ritenuta la necessità di mettere a concorso i restanti quattro posti per i laureati in scienze geologiche o in scienze naturali o in ingegneria mineraria o in ingegneria civile o in ingegneria industriale - sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze naturali o in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale - sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica.

Qualora dal titolo di studio suddetto non risulti la votazione riportata nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato su carta legale comprovante la votazione stessa.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere), via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 32 rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui al successivo art. 4 nn. 2, 3, 5, 6, 7 e 9 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 ed alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o della lotta di liberazione, o per le ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, nel comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio di laurea su carta legale, dal quale risulti che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'ufficiale medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dall'ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

8. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ossia la copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, munita di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, debitamente aggiornata ed annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Questi ultimi due certificati dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato provvista di marche da bollo da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio debitamente legalizzata dalla competente autorità, a meno che il candidato sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale da cui egli dipenda nel qual caso dovranno essere precisati gli estremi nella domanda.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra nonchè gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio non di ruolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9 del precedente art. 4, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto su carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti, presenteranno, a seconda dell'arma di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o dalla circolare n. 27200 in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, o dalla circolare n. 202860 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva semprechè il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso.

Coloro che siano stati deportati o internati dimostreranno la loro qualifica, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno, rispettivamente, un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o un'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4), 6), 7), 8), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato modello 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra o lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualità mediante il provvedimento ministeriale, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di geologo allievo in prova del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte.

1) Geologia generale;

2) Geologia applicata o petrografia o paleontologia o giacimenti minerari a scelta del candidato e cioè:

I) *Geologia applicata*: risoluzione di un problema di:

a) geologia applicata alle costruzioni (come per es. bacini di ritenuta, terreni di fondazione, frane, gallerie, strade, sistemazioni urbanistiche in aree sismiche, ecc.);

b) geoidrologia (falde acquifere, sorgenti e loro captazione, acquedotti, bonifiche idrauliche in rapporto con i terreni, ecc.).

II) *Paleontologia*:

a) la scienza dei fossili, suoi progressi e suoi rapporti con la biologia (evoluzione) e con la stratigrafia (facies);

b) la vita animale e vegetale nei diversi periodi geologici, con particolare riguardo ai terreni fossiliferi italiani.

III) *Petrografia*:

a) metodi e mezzi di studio qualitativi e quantitativi delle rocce;

b) sistematica delle rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie;

c) petrografia applicata ai materiali da costruzione.

IV) *Giacimenti minerari*:

a) metodi e mezzi di studio dei minerali minerari e dei giacimenti relativi;

b) genesi dei giacimenti minerari;

c) valutazione dei giacimenti e delle manifestazioni minerarie;

d) giacimenti minerari italiani.

3) Prova a carattere pratico (riconoscimento « di campagna » di minerali di rocce e di fossili guida; interpretazione, anche grafica, di carte geologiche).

Prova orale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie innanzi indicate (che, per l'orale, sono tutte obbligatorie) anche sulla chimica inorganica e chimica fisica, mineralogia, geografia fisica e fisica terrestre, su una prova di lingue, da scegliersi dal candidato fra il francese, l'inglese ed il tedesco (lettura e traduzione di testi) nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere oltre che la prova obbligatoria orale di una delle tre lingue, anche quella facoltativa, scritta e orale, di una o di tutte e due le restanti lingue. In tal caso, la prova facoltativa di ogni lingua consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano e la prova orale in una conversazione dalla quale dovrà risultare che il candidato ha effettiva conoscenza della lingua o delle lingue per le quali ha chiesto di sostenere le relative prove facoltative.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio, sarà costituita:

a) da un direttore generale del Ministero;

b) dall'ispettore generale direttore del Servizio geologico;

c) da un capo divisione del Ministero;

d) da tre professori di università o istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi in esame.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra ed assimilati, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei ex combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione, agli idonei profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra ed assimilati, nonchè agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti ai capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

A parità di meriti saranno osservate le disposizioni dello art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800 e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di geologo allievo in prova nel ruolo del gruppo *A* del Servizio geologico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a geologo allievo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nella tecnologia geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio.

La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in scienze geologiche e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate, qualora non superino nelle due sessioni, estive ed autunnali tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dello articolo 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio nell'Ufficio geologico del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1950
Registro n. 6, foglio n. 364

(4285)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.